Codice A1814B
D.D. 30 agosto 2021, n. 2492
L.R. n. 45/1989. Autorizzazione per trasformazione di area boscata in coltivo, in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici, nel Comune di Maretto (AT). Richiedente: Taliano Andrea.

REGIONE PIEMONTE

ATTO DD 2492/A1814B/2021 DEL 30/08/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA
A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti

OGGETTO: L.R. n. 45/1989. Autorizzazione per trasformazione di area boscata in coltivo, in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici, nel Comune di Maretto (AT). Richiedente: Taliano Andrea.

In data 14.07.2021, prot. n. 32890, è stata presentata istanza, dal Sig. Taliano Andrea, titolare dell'omonima Azienda Agricola, avente sede in Montaldo Torinese (TO), tesa ad ottenere l'autorizzazione ai sensi della L.R. n. 45/1989 per intervento di trasformazione di area boscata in coltivo, in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici, nel Comune di Maretto (AT) e interessante una superficie modificata/trasformata di circa 19.130,00 mq. boscati, per un volume totale (scavi e riporti) di circa 881,00 mc.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali a firma dei tecnici Dott. Geol. Ulderico Ferrero e Dott. For. Davide Degioanni, in base ai quali è previsto l'intervento di che trattasi.

In corso di istruttoria, anche a seguito di sopralluogo svolto alla presenza del funzionario tecnico Luca Alciati, con nota prot. n. 36467 del 4.08.2021 è stata evidenziata la necessità di integrare il progetto sotto il profilo tecnico, a cui il richiedente ha dato riscontro in data 10.08.2021, prot. n. 37709.

In sintesi, dall'esame della documentazione sopraindicata si evince che l'intervento in previsione consiste in interventi di trasformazione d'uso del suolo da terreno saldo e boscato a coltivo per la realizzazione di un noccioleto e opere connesse, nel comune di Maretto (AT).

Si rammenta che l'istruttoria svolta è unicamente finalizzata a verificare la compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità.

Ai sensi degli articoli 8 e 9 della L.R. n. 45/1989 l'intervento oggetto della presente autorizzazione è esente dal versamento del deposito cauzionale e del corrispettivo di rimboschimento, in quanto trattasi di opera finalizzata all'esclusiva valorizzazione agro-silvo-pastorale del territorio.

Ai sensi del commi 4 e 4 bis) e 7 dell'art. 19 della l.r. 10.2.2009 n. 4, sulla base della documentazione presente agli atti si ritiene l'intervento in oggetto non soggetto a compensazione.

In attuazione dell'art. 19, comma 3 della l.r. 4/2009 e della D.G.R. 26 marzo 2021, n. 4-3018, il richiedente, almeno 30 giorni prima dell'avvio dei lavori di trasformazione, deve far pervenire al Settore scrivente un'autocertificazione e atto notorio ai sensi del DPR 445/2000, secondo il modello regionale approvato.

Conclusa l'istruttoria di rito, espletato sopralluogo di rito, effettuate le dovute verifiche in merito agli aspetti idrogeologici di competenza relativi alla compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento in progetto, viste le relazioni istruttorie geologica e forestale, favorevoli con prescrizioni, e preso altresì atto dell'avvenuto versamento dei diritti di istruttoria, come attesta il documento al repertorio di questo Settore, l'intervento è ritenuto ammissibile nel rispetto dei luoghi vincolati per ragioni idrogeologiche, e con l'osservanza delle prescrizioni elencate nella susseguente parte dispositiva.

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

dato atto che il procedimento è stato chiuso nei tempi;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visto il R.D.L. 30/12/1923, n. 3267;
- vista la L.R. n. 45/1989;
- vista la Circolare del Presidente della Giunta Regionale 31.08.2018, n. 3/AMB;
- visto l'art. 17 della LR n. 23/2008 e s.m.i.;
- visti gli artt. 4 del D.Lgs n. 227/2001 e 19 della L.R. n. 4/2009;

determina

di autorizzare, ai sensi della l.r. n. 45/1989, il Sig. Taliano Andrea, titolare dell'omonima Azienda Agricola, avente sede in Montaldo Torinese (TO), ad effettuare le modificazioni/trasformazioni del suolo necessarie alla realizzazione del progetto in oggetto, nel comune di Maretto (AT), in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici, interessante una superficie modificata/trasformata di mq. di circa 19.130,00 mq. boscati, per un volume totale (scavi e riporti) di circa 881,00 mc., sui terreni correttamente individuati nelle specifiche planimetrie allegate alla documentazione, rispettando scrupolosamente il progetto allegato all'istanza, agli atti del Settore scrivente, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. i movimenti di terra necessari per l'esecuzione dei lavori dovranno essere limitati allo stretto necessario e non superiori a quanto indicato in progetto; in particolare non dovranno essere effettuati rimodellamenti né potrà essere modificato sostanzialmente il profilo del terreno; il

movimento di terreno sarà limitato al solo estirpo delle ceppaie e alle pratiche agronomiche necessarie ai lavori preparatori del terreno per il nuovo impianto; l'unica opera autorizzata è il fossato lungo circa 30 metri da realizzarsi al fine di intercettare le acque meteoriche.

2. Dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni riportate nella Relazione Geologica a firma del Dott. Geol. Ulderico Ferrero.

3. Le opere di regimazione idrica dovranno essere sottoposte a manutenzione periodica lungo tutto il loro sviluppo in modo da garantirne l'efficienza nel tempo; in particolare dovrà essere mantenuto in perfetta efficienza il sistema di regimazione delle acque superficiali, sia per quanto riguarda gli scoli-fossati esistenti, sia per il fossato realizzato ex novo.

4. Dovrà essere richiesta agli enti/soggetti interessati ogni altra ed eventuale autorizzazione all'esecuzione dell'intervento in oggetto.

5. Se in conseguenza della realizzazione delle opere autorizzate, fosse necessario modificare l'assetto geomorfologico-idrogeologico dell'area tramite scavi e riporti (oltre a quelli indicati nel progetto allegato all'istanza), la realizzazione di dreni o simili, dovrà essere chiesta specifica autorizzazione in variante.

6. Il taglio degli alberi e lo sgombero del materiale di risulta dovranno precedere i movimenti di terra; nessun danno dovrà essere arrecato agli alberi non destinati all'abbattimento e nel corso dei lavori dovranno essere rispettate le norme tecniche previste dal Regolamento Forestale

7. Al fine di evitare ostacolo al regolare deflusso delle acque, non si dovrà abbandonare materiale di risulta e residui legnosi, rami e cimali in canali e corsi d'acqua in genere.

8)Dovranno essere comunicate: le date di inizio e fine lavori al Gruppo Carabinieri Forestale di Asti e al Settore scrivente; alla comunicazione di termine lavori che dovrà pervenire entro 60 giorni dalla data di effettiva conclusione, dovrà essere allegata la dichiarazione del direttore dei lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato.

9. L'autorizzazione s'intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine alla stabilità dei luoghi interessati dall'intervento, in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato mantenere inalterato nel tempo l'assetto di progetto; spetta quindi al medesimo mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere realizzate per garantire piena efficienza al sistema, previa autorizzazione di questo Settore in caso in cui risulti necessario realizzare nuovi manufatti (aperture di piste, sbancamenti/riprofilature per formare piazzole, ecc), per eseguire i lavori di manutenzione, anche quando questi assumono carattere temporaneo.

10. Questo Settore si riserva la facoltà di sospendere la presente autorizzazione in caso di mancato rispetto di uno o più dei termini prescrittivi in essa riportati, e all'occorrenza di richiedere, a cura e spese del soggetto autorizzato, il versamento della relativa sanzione amministrativa ai sensi dell'articolo 13 della LR n. 45/1989 e la presentazione della domanda di mantenimento dei lavori già realizzati per valutarne la compatibilità con le condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi.

- di stabilire che la presente autorizzazione ha validità di **trentasei mesi** e che i lavori devono essere eseguiti entro tale termine, con la condizione che una volta iniziati devono essere proseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali

condizioni climatiche avverse ed altre simili circostanze. Qualora nei successivi 60 giorni non sia pervenuta la comunicazione di fine lavori di cui al punto 8) si procederà ad un accertamento d'ufficio.

- di dare atto che ai sensi degli articoli 8 e 9 della L.R. 45/1989 l'intervento oggetto della presente autorizzazione è esente dal versamento del deposito cauzionale e del corrispettivo di rimboschimento, in quanto trattasi di opera finalizzata all'esclusiva valorizzazione agro-silvo-pastorale del territorio;

-di dare altresì atto che, ai sensi del commi 4 e 4 bis) e 7 dell'art. 19 della l.r. 10.2.2009 n. 4, sulla base della documentazione presente agli atti si ritiene l'intervento in oggetto non soggetto a compensazione.

In attuazione dell'art. 19, comma 3, della l.r. 4/2009 e della D.G.R. 26 marzo 2021, n. 4-3018, il richiedente, almeno 30 giorni prima dell'avvio dei lavori di trasformazione, deve far pervenire al Settore scrivente un'autocertificazione e atto notorio ai sensi del DPR 445/2000, secondo il modello regionale approvato.

L'autorizzazione concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti la realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità; questa inoltre è accordata fatti i salvi i diritti dei terzi, le competenze di altri organi, amministrazioni o enti, con particolare riferimento all'autorizzazione di cui al D.Lgs. 42/04, art. 142, lett. G (area boscata), da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

I FUNZIONARI ESTENSORI
Grazia Pastorini
Giorgio Cacciabue
Luca Alciati

IL DIRIGENTE (A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti)
Firmato digitalmente da Roberto Crivelli